

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

[notificata con il numero C(2013) 7491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/654/UE)

(GU L 303 del 14.11.2013, pag. 48)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione del 16 dicembre 2016	L 345	67	20.12.2016

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2013

recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)

[notificata con il numero C(2013) 7491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/654/UE)

Articolo 1

L'allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

▼M1

▼B

Articolo 3

Appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono le bande di frequenza elencate nella tabella 1 dell'allegato a disposizione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), senza interferenze e senza protezione, purché tali servizi rispettino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri fissano l'altitudine minima sopra il livello del suolo per le trasmissioni da un sistema MCA funzionante in conformità alle specifiche definite nella parte 3 dell'allegato.

Gli Stati membri possono imporre altitudini minime più elevate per il funzionamento dei servizi MCA se lo giustificano le caratteristiche topografiche del loro territorio e le condizioni di costruzione della rete a terra. Queste informazioni, corredate dei necessari documenti giustificativi, sono comunicate alla Commissione entro quattro mesi dall'adozione della presente decisione e sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



ALLEGATO

1. BANDE DI FREQUENZA E SISTEMI AUTORIZZATI PER I SERVIZI MCA

Tabella 1

Tipo	Frequenza	Sistema
GSM 1 800	1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)	GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti.
UMTS 2 100 (FDD)	1 920-1 980 MHz (uplink) 2 110-2 170 MHz (downlink)	UMTS conforme alle norme UMTS quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11 o a specifiche equivalenti.
LTE 1 800 (FDD)	1 710-1 785 MHz (uplink) 1 805-1 880 MHz (downlink)	LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall'ETSI, in particolare EN301 908-1, EN301 908-13, EN 301 908-14 e EN301 908-15 o a specifiche equivalenti.

2. PREVENZIONE DELLA CONNESSIONE DEI TERMINALI MOBILI ALLE RETI A TERRA

Nel periodo in cui il funzionamento dei servizi MCA è autorizzato a bordo dell'aeromobile, deve essere vietato ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza di cui alla tabella 2 di tentare una connessione alle reti mobili terrestri.

Tabella 2

Banda di frequenza (MHz)	Sistemi terrestri
460-470	CDMA2000, FLASH OFDM
791-821	LTE
921-960	GSM, UMTS, LTE, WiMAX
1 805-1 880	GSM, UMTS, LTE, WiMAX
2 110-2 170	UMTS, LTE
2 570-2 620	UMTS, LTE, WiMAX
2 620-2 690	UMTS, LTE

▼ **B**

3. PARAMETRI TECNICI

a) **Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU/BTS d'aeromobile**

Tabella 3

L'e.i.r.p. totale, all'esterno dell'aeromobile, dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile, non deve essere superiore a:

Altitudine al di sopra del livello del terreno (m)	Densità e.i.r.p. massima prodotta dalla NCU, dalla BTS o dal Node B d'aeromobile all'esterno dell'aeromobile					
	460-470 MHz	791-821 MHz	921-960 MHz	1 805-1 880 MHz	2 110-2 170 MHz	2 570-2 690 MHz
	dBm/1,25 MHz	dBm/10 MHz	dBm/200 kHz	dBm/200 kHz	dBm/3,84 MHz	dBm/4,75 MHz
3 000	- 17,0	- 0,87	- 19,0	- 13,0	1,0	1,9
4 000	- 14,5	1,63	- 16,5	- 10,5	3,5	4,4
5 000	- 12,6	3,57	- 14,5	- 8,5	5,4	6,3
6 000	- 11,0	5,15	- 12,9	- 6,9	7,0	7,9
7 000	- 9,6	6,49	- 11,6	- 5,6	8,3	9,3
8 000	- 8,5	7,65	- 10,5	- 4,4	9,5	10,4

b) **Potenza isotropa equivalente irradiata (e.i.r.p.), all'esterno dell'aeromobile, dal terminale a bordo**

Tabella 4

L'e.i.r.p., all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile, non deve essere superiore a:

Altitudine al di sopra del livello del terreno (m)	e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz		e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz	e.i.r.p. massima, all'esterno dell'aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz
	GSM 1 800 MHz	LTE 1 800 MHz	LTE 1 800 MHz	UMTS 2 100 MHz
3 000	- 3,3	1,7	1,7	3,1
4 000	- 1,1	3,9	3,9	5,6
5 000	0,5	5	5	7
6 000	1,8	5	5	7
7 000	2,9	5	5	7
8 000	3,8	5	5	7

▼B**c) Requisiti operativi**

- I. L'altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in esercizio deve essere di 3 000 metri.
- II. La BTS d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili *GSM* che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l'accesso iniziale.
- III. Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili *LTE* che trasmettono nella banda 1 800 MHz ad un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.
- IV. Il Node B d'aeromobile, in esercizio, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili *UMTS* che trasmettono nella banda 2 100 MHz ad un valore nominale di - 6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.